



## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

### **COPIA**

---

**OGGETTO: Creditore Comune di Fiumara. – provvedimento di ammissione al passivo.**

---

L'anno **Duemiladiciannove**, il giorno **Tre** del mese di **Dicembre**, alle ore **11:30**, nella sede municipale del comune di Cardeto, il commissario straordinario di liquidazione d.ssa Dito Pasqualina, nominato con D.P.R. del 28/8/2018, ai sensi dell'art. 252 del Decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;

#### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

##### **PREMESSO CHE:**

- il comune di Cardeto, con deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 5/6/2018, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario per l'anno 2017;
- con DPR in data 28/8/2018 è stato nominato il commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 7/9/2018 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al commissario straordinario di liquidazione d.ssa Pasqualina Dito;
- ai sensi dell'art.252, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il Commissario liquidatore in data 11 settembre 2018 si è regolarmente insediato presso il comune di Cardeto, così come da delibera n. 1 in pari data;
- ai sensi dell'art. 254, comma 2, del TUEL l'11/9/2018 è stato dato avviso dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente.

##### **VISTI:**

- l'art. 252, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale l'Organo Straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'articolo 255, comma 10 del TUEL e l'articolo 5, comma 1-*bis* del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378, in base ai quali non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata ed ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese;
- l'articolo 5, comma 1-*bis* del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378, introdotto dall'art.120, comma 3, lettera e) del d.lgs. 25 febbraio 1995, n.77, come modificato dall'articolo 44, comma 1, del d.lgs. 11giugno 1996, n.336, in base al quale non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata;
- l'articolo 1, comma 457, della legge 11 dicembre 2016, n.232, che, introducendo una limitata deroga all'articolo 255, comma 10 del TUEL, affida alla competenza dell'organo straordinario di

liquidazione dei comuni in stato di dissesto l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai soli fondi a gestione vincolata;

VISTE:

- la Convenzione in data 5/4/2017 stipulata tra i Comuni di Fiumara, Calanna e Cardeto per l'esercizio in forma associata del servizio di segreteria comunale;
- il decreto del Prefetto di Catanzaro in data 14/11/2017 acquisito al protocollo dell'Ente n. 3600 del 15/11/2017 relativo alla presa d'atto dello scioglimento della convenzione stessa;
- la nota del comune di Fiumara acquisita al protocollo del comune di Cardeto n. 902 del 12.3.2019 con la quale è stata richiesta la regolarizzazione della posizione relativa alla convenzione del servizio di segreteria comunale stipulata in data 5/4/2017 tra i comuni di Cardeto, Calanna e Fiumara riferita al periodo 1-14 novembre 2017 per l'importo di € 739,93
- la comunicazione prot. n. 910 in data 12/3/2019 del Responsabile del Servizio economico-finanziario con la quale è stato segnalato il predetto debito nei confronti del Comune di Fiumara;

VISTA la dichiarazione prot. n. 4293 del 3.12.2019 con la quale il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 254 c. 4 del D.Lgs. 267/2000, ha attestato che il rimborso nei confronti del Comune di Fiumara, per la gestione associata della segreteria comunale è stato effettuato fino al 31/10/2017;

CONSIDERATO che i fatti di gestione da cui discende il debito nei confronti del Comune di Fiumara ricadono nella competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione;

VISTI:

- il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 " Regolamento recante norme sul risanamento degli Enti locali dissestati"
- il D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"

#### **DELIBERA**

- 1) la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo con valore di motivazione;
- 2) Di ammettere al passivo il Comune di Fiumara per la somma di € 739,93;
- 3) La presente deliberazione è immediatamente esecutiva a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- 4) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme di legge.

#### **IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

**Il Commissario Straordinario di liquidazione  
F.to D.ssa Pasqualina Dito**

---

#### **P U B B L I C A Z I O N E**

La presente deliberazione, a norma dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. suddetto, viene affissa all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal **03/12/2019**

**IL RESPONSABILE  
F.to Scuncia Antonio**

---

E' copia conforme all'originale  
Cardeto li **03/12/2019**

**Il Commissario Straordinario di liquidazione  
D.ssa Pasqualina Dito**